



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 7

P.U. 31 marzo 2016
Presidente: CANZIO
Relatore: FUMO
Estensore: FUMO
Ricorrente: PASSARELLI +1
N.R.G.: 19089/2015

P.G.: STABILE (Conf.)

Questione controversa:

Se, ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali, abbia tuttora rilevanza il falso “valutativo” pur dopo la riforma di cui alla legge n. 69 del 2015.

Soluzione adottata:

Affermativa.

Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione”, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Riferimenti normativi:

Cod. civ., artt. 2423-2435-ter, 2621 e segg.; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216 e 223; legge 27 maggio 2015, n. 69, artt. 9, 10 e 11.

Il Presidente